

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

**MARINARI** Presidente

**CARRIERO** Membro designato dalla Banca d'Italia

**CONTE** Membro designato dalla Banca d'Italia

**RISPOLI FARINA** Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

**BARTOLOMUCCI** Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

**Relatore CONTE GIUSEPPE**

Nella seduta del 17/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso presentato il 28 agosto 2014, il CLIENTE ha contestato l'usurarietà di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato con l'intermediario resistente il 13 settembre 2013. L'usurarietà deriverebbe dalla sommatoria del tasso di mora e del tasso convenzionale.

Già con atto di reclamo il CLIENTE ha chiesto la restituzione degli interessi illegittimamente pagati e la rimodulazione del piano di ammortamento sulla base del solo capitale mutuato. Rimasto insoddisfatto del riscontro negativo fornito dall'intermediario, il CLIENTE ha chiesto all'Arbitro di rilevare e accertare che il tasso convenzionale moratorio pattuito al momento della stipulazione del contratto di finanziamento è illegittimo e, conseguentemente, di condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme percepite e illegittimamente trattenute a titolo di interesse usurario, nonché di condannare la controparte a effettuare il calcolo del solo capitale residuo al netto di ogni interesse.

La BANCA si è difesa precisando di avere concesso al ricorrente, in data 13 settembre 2013, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, per il complessivo importo di euro 24.000,00, rimborsabile in centoventi rate mensili da euro 200,00; il prestito, "tutt'ora in ammortamento", veniva regolato al TAN del 6,75% e prevedeva un TAEG del 9,48% e un TEG del 9,41%, a fronte di un tasso soglia pari al 18,55% al momento della stipulazione per le operazioni della medesima categoria.

La BANCA ha poi sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, gli interessi di mora non sono inclusi nel calcolo del TEG come chiaramente evincibile dalle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, nonché dai "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" dalla stessa forniti il 3 luglio 2013.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il CLIENTE ha denunciato l'usurarietà dell'operazione di finanziamento conclusa con l'intermediario resistente, chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

La denuncia di parte ricorrente, lo si evince chiaramente anche dalla disamina della perizia contabile allegata al ricorso, poggia su un calcolo errato del tasso di interessi convenzionalmente stabilito, operato per semplice sommatoria del TAEG e del tasso di mora.

La doglianza del CLIENTE non appare fondata. Il TEG contrattualmente stabilito, infatti, si attesta al di sotto della soglia anti-usura rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre di riferimento (1° ottobre - 31 dicembre 2012) e, pertanto, non la relativa previsione convenzionale non può dirsi illecita. In realtà, il calcolo del TEG di cui all'operazione di finanziamento in oggetto è risultato correttamente indicato in contratto (9,41%) e risulta senz'altro inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, pari al 18,55% (1 luglio - 30 settembre 2013) per la categoria di finanziamenti "prestiti contro cessione del quinto stipendio e pensione" di importo superiore a euro 5.000,00.

Non appare possibile determinare il tasso di interessi convenzionalmente stabilito operando una semplice sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.

L'affermazione, e il sotteso ragionamento, non possono condividersi.

Come anche precisato dalla Banca d'Italia, tramite i "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del luglio 2013, i TEG medi includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora, tuttavia, non sono ricompresi nel calcolo del TEG, poiché non sono dovuti quando il rapporto viene erogato e vive la sua fisiologica fase di attuazione. Essi sono dovuti solo quando il rapporto attraversa la sua fase patologica e, segnatamente, quando il CLIENTE diventa inadempiente.

Banca d'Italia ha spiegato che, ove inclusi nel TEG medio, gli interessi moratori, che sono ordinariamente più alti, finirebbero per danneggiare i medesimi CLIENTI, poiché indurrebbero un complessivo innalzamento delle soglie anti-usura.

Questa precisazione non giustifica, tuttavia, la conclusione dell'assoluta irrilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa anti-usura. Banca d'Italia ha escluso il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo CLIENTE, comprensivo della mora effettivamente pagata e tasso soglia che esclude la mora), ma non ha certo sostenuto l'insensibilità delle clausole che prevedono gli interessi di mora alla disciplina imperativa dettata per prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura.

Da queste premesse è nata l'introduzione di un peculiare criterio di calcolo utile ad apprezzare, in modo specifico, l'usurarietà degli interessi di mora: i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuale. Questo criterio di calcolo si giustifica perché questa specifica maggiorazione è stata rilevata come quella "mediamente stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento" a seguito di un'indagine eseguita nel 2002, congiuntamente dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi. Anche il Collegio di Coordinamento (cfr. decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 2666/2014) ha convenuto che è senz'altro ragionevole prevedere una più elevata soglia anti-usura in corrispondenza del calcolo degli interessi di mora atteso che l'inadempimento del debito è un evento pregiudizievole per il creditore, che giustifica più elevati costi del credito.

Tornando alle richieste del CLIENTE, deve concludersi che egli non ha motivo di dolersi per l'usurarietà della misura degli interessi convenzionalmente pattuiti. Come più sopra accertato, la misura degli interessi corrispettivi convenzionalmente pattuiti rimane al di sotto della soglia anti-usura, che certo non può essere calcolata, ove volessimo estendere la valutazione anche agli interessi di mora, operando una mera sommatoria tra interessi di mora e interessi corrispettivi. Anche l'indirizzo ermeneutico propugnato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 e Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 e 603) non induce a sommare gli interessi moratori agli interessi corrispettivi, quanto piuttosto rivendica l'assoggettamento al vaglio di usurarietà anche dei primi.

Il tasso degli interessi di mora convenzionalmente stabilito nel caso di specie, che contempla una maggiorazione del TAN di cinque punti percentuali, appare, quindi, una previsione pienamente legittima, che non contrasta nessuna disposizione imperativa di legge.

In conclusione, le censure mosse da parte ricorrente non hanno alcun fondamento, per cui il ricorso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE**  
**Marinari**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*